

## **STATUTO**

### **TITOLO I: COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI**

#### **Art. 1 - costituzione**

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, lettera a), della legge 381/91 e successive modifiche, della Legge Emilia Romagna n. 7 del 1994 e del D.Lgs. n.460/1997, è costituita una cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata: "ALEKOSLAB Cooperativa Sociale a r.l."

La Cooperativa aderisce alla Lega delle Cooperative ed ai suoi organismi periferici e territoriali.

#### **Art. 2 - sede**

La Cooperativa ha sede legale a Valmozzola, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nell'ambito del comune indicato e altrove nel territorio nazionale, di trasferire, istituire e sopprimere ovunque unità locali operative ; spetta, invece, ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

#### **Art. 3 - durata**

La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea dei soci. Non potrà comunque sciogliersi prima che siano stati estinti i mutui passivi eventualmente contratti.

#### **Art. 4 - disciplina di riferimento**

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal Titolo VI del libro V del codice civile e, in quanto compatibili, quelle contenute nel Capo VII del Titolo V del Libro Quinto del Codice Civile (Della società a responsabilità limitata) sulle società a responsabilità limitata.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n.142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n.381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali, e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 5 - scopo sociale**

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere - tramite la gestione in forma associata - continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci medesimi. La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, ma potrà utilizzare anche prestazioni lavorative di soggetti terzi. Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio di parità di trattamento tra i soci lavoratori. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione vigente.

La cooperativa sociale ALEKOSLAB intende diffondere pratiche e conoscenze ispirate a un approccio ecologico alla realtà, considerata nel suo intreccio di relazioni, interdipendenze, complessità.

Lo scopo è quello di incoraggiare e attivare processi di cambiamento, di promozione della partecipazione sociale, dell'autonomia e dello sviluppo delle potenzialità degli individui, dei gruppi e delle comunità territoriali. Questo anche tramite la promozione di un turismo sociale quale fattore di coesione sociale e di promozione della cittadinanza, che si caratterizzi per qualità, sostenibilità ambientale e sociale, accessibilità dei costi e delle strutture. La cooperativa propone un modello di vita responsabile e sostenibile dal punto di vista ecologico, socioculturale ed economico, intendendo per sostenibilità

l'attitudine di un gruppo umano a soddisfare i propri bisogni presenti nel rispetto degli equilibri dei sistemi viventi e, contemporaneamente, migliorare le prospettive ambientali delle future generazioni.

La cooperativa intende promuovere forme di produzione di alimenti, beni, energia e servizi nella cornice dei principi del consumo critico e dell'economia solidale e circolare. Tale impostazione è estranea a una logica di consumo illimitato del territorio e delle risorse naturali e propone comportamenti consapevoli, tendenti alla riduzione dell'impronta ecologica, a partire dal proprio vivere quotidiano.

La cooperativa promuove forme di lavoro partecipato, inclusivo, creativo e non alienato, ove i ritmi dell'esistenza e la possibilità di conciliarli con le esigenze di ognuno vengono al primo posto. Nel contempo, promuove forme di cooperazione e di elaborazione delle decisioni che includano i contributi di ognuno.

#### **Art 6 - oggetto**

Con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, la Cooperativa ha per oggetto, in generale, la progettazione e l'erogazione di servizi nei settori dell'ambiente, dell'educazione, della cultura e del turismo agendo nell'intera filiera, dalla progettazione alla gestione delle varie attività con particolare attenzione ai minori e alle persone in stato di disagio. Le attività attraverso le quali potrà raggiungere il suo scopo sono diverse:

(Attività tipo A)

#### **Ecoturismo sociale e sostenibilità:**

- sviluppo di un turismo socio-culturale responsabile e sostenibile, con particolare riguardo all'organizzazione e alla promozione, mediante opportune iniziative, dell'attività turistica, intesa non come semplice fruizione, ma come momento attivo di conoscenza ed aggregazione delle realtà di volta in volta scoperte. In particolare e a modello di questo, la cooperativa curerà attività di turismo esperienziale presso l'ecovillaggio di Granara: una piccola comunità rurale che integra una rete sociale basata sulla solidarietà e la nonviolenza con attività pratiche legate alla progettazione ecologica. Una realtà che è un esempio di come si possa ricercare un equilibrio fra insediamenti umani e gli altri sistemi viventi del pianeta, incoraggiando l'evoluzione personale e collettiva, sperimentando stili di vita e di organizzazione che promuovano la partecipazione, la giustizia e la sostenibilità;
- realizzazione e gestione in proprio e in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati di attività ed eventi culturali e artistici, attività per il tempo libero, vacanze, e incontri residenziali, le cui finalità siano coerenti con quelle della cooperativa;
- prestazione di servizi di guide ambientali e turistiche anche attraverso l'organizzazione di percorsi specifici rivolti a portatori di handicap fisici;- attività di gestione e promozione alberghiera ed extralberghiera di turismo rurale, ostello, agriturismo, bed & breakfast, casa vacanze, affittacamere, ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori, con ogni attività pertinente e strumentale, ivi compresa la gestione di servizi e strutture connesse anche nel settore dell'alimentazione, della ricezione e della commercializzazione;
- coordinamento, gestione e promozione di iniziative finalizzate alla gestione di alloggi, camere o altre forme ricettive per uso turistico;
- organizzazione di attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, compresa quella che consiste nel sapersi spostare su terreni sconosciuti, boscosi o impervi, servendosi solo della bussola e della carta topografica, nel minor tempo possibile e senza mancare alcun posto di controllo (orienteering), nonché escursionistiche, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale, anche tramite convenzioni con gli enti locali;- attività ricreative legate al tempo libero e alla gestione di servizi connessi, compresa ristorazione, servizio bar, somministrazione pasti, vendita di prodotti con particolare attenzione ai prodotti realizzati all'interno dell'ecovillaggio di Granara;

- valorizzazione e incentivazione del turismo territoriale, l'organizzazione di eventi legati all'incremento del turismo in ottica di sviluppo sociale, di ecoturismo e promozione delle bellezze artistiche e naturali nonché commercializzazione dei prodotti tipici;
- organizzazione e gestione di gruppi d'interesse turistico-culturale su argomenti relativi allo scopo sociale, anche allargati ad iniziative non previste;
- costruzione, ristrutturazione, rivalorizzazione, manutenzione acquisto e affitto di terreni, immobili, fabbricati rurali, materiali e attrezzature inerenti i campi di interesse della cooperativa, in particolare per lo svolgimento delle attività proprie;
- gestione delle pulizie e della manutenzione delle strutture;
- gestione e cura del bosco e del sottobosco, orticoltura, giardinaggio e manutenzione del verde, anche attraverso attività di educazione;
- manutenzione e creazione di sentieri, taglio, raccolta e fornitura legna ad uso domestico per un sostentamento energetico ecosostenibile della comunità;
- promozione dell'utilizzo critico e consapevole delle tecnologie appropriate, delle fonti di energia rinnovabile, della mobilità sostenibile;
- progetti di valorizzazione turistica ed ambientale, progetti speciali d'area, progetti e servizi di marketing territoriale, finalizzati anche alla realizzazione di programmi e servizi rivolti a situazioni di disagio sociale e minorile.

**Didattica e formazione:**

- realizzazione e gestione di laboratori didattici, corsi e tutoraggio per scuole di ogni ordine e grado;
- realizzazione di interventi didattico-animativi in tutti gli ambiti educativi e culturali (laboratori, gite, visite guidate...);
- progettazione, realizzazione e gestione di centri di educazione ambientale, di musei, di centri visita e centri documentazione e informazione e parchi avventura, con l'obiettivo di diffondere la cultura in genere, con particolare riferimento ai temi dell'ecologia;
- progettazione e realizzazione, in forma autonoma o in partnership con enti e istituti, di corsi di formazione rivolti, in particolare, a scuole, enti pubblici, operatori e imprenditori sociali e culturali, insegnanti e minori, università e centri ricerca;
- corsi di formazione permanenti sulle tecnologie appropriate e la nonviolenza;
- formazione aggiornamento e consulenza rivolta a, e in collaborazione con, enti, associazioni, gruppi e soggetti impegnati in campo sociale, culturale, formativo, didattico, educativo, socio-sanitario, politico e cooperativo, operanti in ambito nazionale e internazionale;

**Coesione e inclusione sociale:**

- animazione socio-culturale e sviluppo della comunità locale attraverso la gestione di progetti e servizi animativi, educativi, informativi e di orientamento e in collaborazione con altri servizi ed istituzioni sociali;
- promozione e realizzazione di interventi ed attività culturali formative e produttive finalizzate al sostegno e all'integrazione dei soggetti della comunità locale;
- promozione di un approccio autobiografico in ogni ambito per valorizzare conoscenze in via d'estinzione incoraggiando lo scambio intergenerazionale;
- organizzazione e gestione di campi di lavoro e attività di volontariato, gestione di attività sociali per minori adolescenti in difficoltà e/o disabili;
- progetti di inserimento lavorativo e tirocinio a favore di soggetti disabili e appartenenti a categorie svantaggiate;
- progettazione e realizzazione di interventi di promozione della mobilità giovanile e del volontariato internazionale, scambi interculturali, servizi di informazione e orientamento sulle opportunità europee per i giovani, anche attraverso la partecipazione a network internazionali e in collaborazione con enti e istituzioni pubbliche;
- progettazione e gestione di attività di accoglienza temporanea rivolta a rifugiati e richiedenti asilo;

- servizi di progettazione, promozione, comunicazione, rendicontazione e gestione rivolti a enti pubblici e privati.

**Ricerca:**

- attività di ricerca ed elaborazioni in campo culturale, sociale, delle discipline scientifiche e delle tecnologie, attività editoriale e promozione di momenti di confronto che possano accrescere e diffondere le conoscenze e gli strumenti per perseguire le finalità sociali  
(ATTIVITA' TIPO B)

Lo svolgimento di qualunque altra attività industriale, commerciale o di servizi tendente all'inserimento nella vita attiva di persone con difficoltà di adattamento nella vita sociale derivanti da dipendenze patologiche e da disabilità fisiche o mentali (handicap) fisici e psichici, a norma dell'art. 4 della legge 381 del 1991 e successive modifiche, quali a titolo esemplificativo:

- attività nei settori dell'ospitalità, ristorazione, manutenzione del verde, e falegnameria;

- silvicoltura, orticoltura, coltivazione mista di cereali, attività vivaistica.

La Cooperativa attua, in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali; le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica sono specificamente indicate nel regolamento di amministrazione della Cooperativa.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n°142.

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali. Per il perseguimento delle proprie finalità statutarie la Cooperativa potrà altresì svolgere la propria attività anche con i terzi. A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile

**TITOLO II: SOCI**

**Art. 7 - numero e requisiti**

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le persone fisiche e giuridiche aventi piena capacità di agire, che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero necessario al buon funzionamento della società. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa. Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa

**A) Soci cooperatori**

Essi prestano la loro attività nel settore costituente l'oggetto sociale e che instaurano con la Cooperativa un separato rapporto mutualistico disciplinato dalla legge e dal regolamento di cui al successivo articolo 34;

**B) Soci volontari**

Possono essere soci volontari le persone fisiche che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà, secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge 381/1991. I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari, ai sensi dell'art.2 della legge n. 381/1991, non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

C) Categoria speciale di soci di cui all'art. 2527, comma 3, del codice civile.

I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci di cui al terzo comma dell'articolo 2527 del codice civile.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

L'ammissione di nuovi soci cooperatori nella categoria speciale verrà valutata in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- 2. i criteri e le modalità, attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

3. le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50 per cento di quanto previsto per i soci cooperatori ordinari. Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dal successivo art. 20, anche in misura inferiore ai soci cooperatori ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione del ristorno nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci. Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile. I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda

il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori, a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla deliberazione di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la deliberazione di ammissione in qualità di socio cooperatore ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 6 del presente statuto. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 11 del presente statuto. Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

#### **D - soci sovventori**

Possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, N. 59. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi. I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.

##### **- conferimenti dei soci sovventori**

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 25,00 (venticinquevirgolazerozero) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.

##### **- trasferibilità dei titoli dei soci sovventori**

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

Il socio sovventore che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e l'organo amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

In caso di trasferimento delle azioni a soci cooperatori, si applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) dell'articolo 2514 c.c..

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1

##### **- modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci sovventori**

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto

previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci cooperatori dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 35, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

A ciascun socio sovventore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. Qualora siano emesse azioni ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci sovventori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci sovventori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci sovventori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

#### **- diritti patrimoniali e recesso dei soci sovventori**

Le azioni dei soci sovventori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di emissione dei titoli. A favore dei soci sovventori il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci sovventori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c..

La delibera di emissione di cui all'articolo 14 dello statuto può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci sovventori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci sovventori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio sovventore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., il diritto di recesso spetta ai soci sovventori quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod.

civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

**- diritti di partecipazione alle assemblee dei soci sovventori**

I soci sovventori partecipano alle assemblee dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci sovventori possono costituirsi in assemblea.

L'assemblea dei soci sovventori è convocata dall'organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee dei soci sovventori sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le disposizioni del presente Statuto.

**- recesso dei soci sovventori**

Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dall'articolo 2437 e seguenti del codice civile. Ai soci sovventori spetta inoltre il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni, a norma del precedente articolo. In questo caso, come in caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 14 del presente statuto. Nel caso di liquidazione della cooperativa, le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci cooperatori.

**Art. 8 - ammissione**

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione.

La domanda delle persone fisiche dovrà specificare:

- 1) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza;
- 2) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni;
- 3) l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere;
- 4) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto in ogni sua parte e degli eventuali regolamenti interni.

Il regolamento di amministrazione può prevedere la formalizzazione di un periodo di prova prima della definitiva accettazione del socio.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 7 del presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta (60) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel Libro Soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo Amministrativo deve motivare entro sessanta (60) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'Organo Amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta (30) giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

#### **Art. 9 - obblighi dei soci**

Aderendo alla Cooperativa i soci si obbligano:

- a versare l'importo della quota sottoscritta entro sette giorni dal momento dell'iscrizione sul libro soci, in un'unica soluzione.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte;

- ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;

- a partecipare all'attività della Cooperativa per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;

ad informare il Consiglio di Amministrazione e gli organi competenti qualora si iscrivano e partecipino contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali e qualora prestino lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa; a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Cooperativa.

Essi, inoltre, sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

#### **Art. 10 - perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte del socio persona fisica o scioglimento e liquidazione del socio persona giuridica.

#### **Art. 11 - recesso**

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del Codice Civile, il recesso è consentito nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata; essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il Consiglio di Amministrazione deve esaminare la comunicazione di recesso entro sessanta (60) giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se i presupposti del recesso non sussistono, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio.

Il socio, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale.

In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la Cooperativa.

Il recesso del socio sovventore non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo il rispetto dell'impegno di permanenza minima nella Cooperativa indicato nella domanda di ammissione.

#### **Art. 12 - esclusione**

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in Cooperativa;
- b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- c) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;

- d) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;;
- f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- g) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 del Codice Civile;
- h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda impossibile proseguire il rapporto sociale.
- i) in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.

Nei casi indicati dalle lettere d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo raccomandata, a regolarizzare la propria posizione e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine sociale.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al collegio arbitrale.

#### **Art. 13 - decesso**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al seguente articolo 14. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso. In difetto di tale designazione si applicherà l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile. Gli eredi del socio defunto provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella qualità di socio. L'ammissione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 8; in mancanza dei requisiti richiesti si provvederà alla liquidazione con le modalità indicate dal seguente articolo 14.

#### **Art. 14 - rimborso delle quote**

Il socio receduto, decaduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto al rimborso del valore nominale delle quote versate e rivalutate ai sensi dell'art. 7 legge 59/92 oppure, in caso di perdita, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto societario. Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla scadenza dei sei mesi suddetti.

Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva ordinaria.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde per due anni, dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione o la decadenza, verso la cooperativa per il pagamento dei conferimenti non versati e, verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla Cooperativa fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa e verso i terzi gli eredi o legatari del socio defunto.

### **TITOLO III: Strumenti Finanziari**

#### **Art. 15 - strumenti finanziari di debito**

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito ad investitori

professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

#### **TITOLO IV : PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO**

##### **Art. 16 - patrimonio**

Il patrimonio della Cooperativa è costituito: dal capitale sociale dei soci cooperatori che è variabile ed è formato da una quota nominativa, per ogni socio, anche di valore diverso fra loro ma superiore a euro venticinque virgola zero zero (E. 25,00), e inferiore ai limiti di legge;

dal capitale sociale dei soci sovventori, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di euro venticinque virgola zero zero (E. 25,00), destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 della Legge 31/01/1992 n.59;

dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi netti di gestione e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti;

da eventuali riserve straordinarie;

da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale;

da qualunque liberalità, lascito o contributo venga fatto a favore della Cooperativa e che risulti privo di una specifica destinazione.

Le riserve, comunque costituite, non sono ripartibili fra i soci né durante l'esistenza della Cooperativa né all'atto del suo scioglimento.

##### **Art. 17 - cessione delle quote**

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la Cooperativa, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori.

##### **Art. 18 - esercizio sociale**

L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

##### **Art. 19 - bilancio annuale**

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri amministrativi di oculata prudenza.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti di legge e le somme eventualmente attribuibili ai soci ad integrazione del trattamento economico, nei limiti che l'art. 11 del DPR 601/73 e successive modificazioni ed integrazioni stabiliscono ai fini delle agevolazioni tributarie.

Gli utili netti annuali saranno così destinati:

- a) per almeno la quinta parte al fondo di riserva ordinaria;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione nella misura fissata dalla legge.

In deroga a quanto sopra, l'Assemblea può sempre deliberare:

di destinare tutti gli utili alla riserva ordinaria di cui alla lettera a),  
previa deduzione di quanto obbligatoriamente deve essere destinato ai fondi  
mutualistici di cui alla lettera b);

di non procedere ad aumento gratuito del capitale sociale e/o di non attribuire  
dividendi, destinando tale quota o a riserva ordinaria o a riserve  
straordinarie.

#### **Art 20 - ristorno**

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in  
materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici  
ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti  
retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito della quota da essi  
sottoscritta e versata. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può  
operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo  
operato dagli amministratori.

La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve avvenire in modo  
proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, in relazione  
all'ammontare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale e  
in relazione al livello di inquadramento contrattuale, i cui parametri di  
incidenza verranno definiti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione  
dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'articolo 2521 del codice  
civile.

### **TITOLO V. ORGANI SOCIALI**

#### **Art. 21 - organi sociali**

Sono organi sociali della Cooperativa:

l'Assemblea dei soci; il Consiglio di Amministrazione; l'organo di controllo, se  
nominato.

#### **A) ASSEMBLEA**

#### **Art. 22 - forme, tempi e luoghi di convocazione**

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, anche fuori del Comune  
ove è posta la sede sociale, purché in Italia o nell'ambito del territorio di  
Nazione appartenente all'Unione Europea, ogni anno entro centoventi giorni dalla  
chiusura dell'esercizio sociale o, quando particolari esigenze lo richiedono, in  
un termine non superiore a centottanta giorni, come previsto dal codice civile  
per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, con  
avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con  
lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la  
prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante  
dal Libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica  
o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax,  
all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati  
espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal Libro  
soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo,  
l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda  
convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione  
l'Assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda  
convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente  
costituita quando ad essa partecipa un numero di soci che rappresenti la  
maggioranza dei voti spettanti e tutti gli Amministratori e Sindaci, se  
nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione  
dell'argomento. Se gli Amministratori o i Sindaci, se nominati, non partecipano  
personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta,  
da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere  
informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi  
alla trattazione degli stessi.

E' ammessa la partecipazione all'assemblea tramite videoconferenza.

L'Assemblea dei soci delibera sulle seguenti materie:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina le cariche sociali;
- c) nomina, se obbligatorio secondo la vigente normativa o se ritenuto comunque opportuno, il collegio sindacale, il suo Presidente ed il Revisore Contabile;
- d) determina la retribuzione annuale degli Amministratori e dei Sindaci, se nominati, ove la carica non sia gratuita;
- e) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci, se nominati;
- f) delibera sulle modifiche dello statuto sociale;
- g) delibera sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
- i) delibera sulla destinazione dei ristorni, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici ed eventualmente avvalendosi delle facoltà di cui all'ultimo comma dell'articolo 2545 sexies del codice civile;
- l) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Sarà competenza altresì dell'Assemblea, nel rispetto delle leggi, del presente statuto e degli scopi sociali, stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di previdenza e mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno.

I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'Assemblea a condizione però che la domanda relativa sia presentata da un terzo dei soci, in questo ultimo caso l'Assemblea deve essere convocata senza ritardo entro venti (20) giorni dalla richiesta.

#### **Art. 23 - Decisioni dei soci**

Le decisioni dei soci sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
  - il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
  - l'indicazione dei soci consenzienti;
  - l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
  - la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.
- Tuttavia, anziché redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro delle decisioni dei Soci.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo

di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino dal Libro Soci.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci. La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta a cura dell'Organo Amministrativo, nel Libro delle decisioni dei Soci. La relativa documentazione, in originale, dovrà essere conservata agli atti della società.

#### **Art. 24 - Quorum assembleari**

Con riferimento alle materie indicate nel precedente articolo 22 ai punti f) ed g), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un terzo dei Soci le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci, salvo che nei casi previsti dal precedente articolo 22, punti g) e h), nei quali è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari delibere, richiedono diverse specifiche maggioranze.

#### **Art. 25 - Diritto di voto e rappresentanza in Assemblea**

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel Libro Soci da almeno novanta (90) giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte.

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore o dipendente, come disposto nell'art. 2372 del codice civile. Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

#### **B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

##### **Art. 26 - composizione**

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 o 5 membri eletti dall'Assemblea che, di volta in volta, ne determina specificamente il numero. L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

I soci sovventori possono essere eletti Amministratori; in ogni caso, però, la maggioranza degli Amministratori deve essere costituita da soci cooperatori. Nella seduta di insediamento il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi membri, il Presidente e il Vice Presidente.

Occorrendo il Consiglio può nominare, di volta in volta, un Segretario che si occupi della redazione dei verbali; esso può essere un altro socio o una persona estranea alla Cooperativa.

##### **Art. 27 - durata in carica**

Gli Amministratori durano in carica un anno e sono rieleggibili senza interruzione tra un mandato ed il successivo.

In qualunque tempo possono essere revocati dall'Assemblea; il regolamento di amministrazione stabilisce le cause e le procedure necessarie per promuovere la revoca degli amministratori.

Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non hanno diritto a compenso, salvo che non lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che vengano loro concessi gettoni di presenza.

Agli Amministratori spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute per conto della Cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni.

##### **Art. 28 - convocazione - deliberazioni**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori della sede e dei locali sociali, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal revisore.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, è fatta con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, e in casi di urgenza, almeno un giorno prima.

Le riunioni del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci Effettivi, se nominati.

Le deliberazioni sono prese a voto palese, salvo quando afferenti a persone fisiche, facendo riferimento al metodo del consenso ed a maggioranza dei voti dei presenti; a parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente, nelle votazioni segrete la parità importa la reiezione della proposta.

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve darne comunicazione ed astenersi dal partecipare alla votazione.

#### **Art. 29 - rinuncia, decadenza, scadenza**

I Consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Revisore.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.

Decadono parimenti dalla carica i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio.

I Consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengono a mancare nell'esercizio, vengono sostituiti da altri nominati dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, con le modalità dell'articolo 2386 del Codice Civile.

La cessazione degli Amministratori per scadenza dei termini ha effetto solo momento in cui il Consiglio di Amministrazione è ricostituito.

#### **Art. 30 - presidente, poteri di rappresentanza**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente è autorizzato, senza preventiva delega del Consiglio di Amministrazione, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e privati, qualunque sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza.

Previa delibera del Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente in carica, se nominato, o, in mancanza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

#### **C) REVISORE DEI CONTI**

##### **Art. 31 - composizione, durata**

Il Revisore Contabile è nominato dal Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione a maggioranza dei propri componenti in carica, tra soggetti, esterni al proprio seno, che hanno i requisiti professionali richiesti per l'esercizio del controllo legale dei conti.

Dura in carica tre anni e può essere confermato. Il Revisore Contabile assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

##### **Art. 32 - Compiti del Revisore**

Il Revisore deve controllare l'amministrazione della Cooperativa, vigilare l'osservanza della legge e dello statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto economico alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la regolare tenuta dei libri sociali.

Il Revisore deve anche:

accertarsi che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;

accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà della Cooperativa ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia;  
verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;  
intervenire alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e possibilmente anche a quelle del Comitato Esecutivo, quando sia costituito;  
convocare l'Assemblea quando non vi provvedono gli amministratori.

#### **TITOLO VI: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

##### **Art. 33 - clausola compromissoria**

Tutte le controversie che possono formare oggetto di compromesso derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea e, più in generale, dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali e quelle relative al recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura del Presidente del Tribunale nel cui circondario si trova la sede legale, su istanza della parte più diligente. L'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del Presidente del Collegio.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci, ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la Cooperativa.

La parte che ricorre al Collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà rituale e gli Arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta (90) giorni, esercitare il recesso. Si applica comunque la disciplina di cui al D.Lgs n. 5 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

##### **Art. 34 - regolamento interno**

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Cooperativa sarà disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

Nel regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto costituiti, nonché i criteri a cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi per stabilire le mansioni dei singoli soci nelle varie fasi produttive dell'azienda, come previsto dal punto d) del precedente articolo 36.

Il regolamento potrà altresì prevedere norme comportamentali, sanzioni disciplinari e modalità per la valutazione e corresponsione dei compensi per l'attività prestata dai Soci.

##### **Art. 35 - scioglimento della Cooperativa**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri. Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59/92. In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dall'art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992, dedotti nell'ordine:

a) gli strumenti finanziari di cui al precedente Titolo IV;

b) il capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori ed eventualmente rivalutato ai sensi dell'articolo 7 della L.59/92 o attribuito a titolo di ristorno, nonché i dividendi eventualmente maturati.

**Art. 36 - prevalenza delle leggi sulle disposizioni statutarie**

Per tutto quanto non è regolato dallo statuto valgono le disposizioni legislative sulle cooperative a responsabilità limitata rette con i principi della mutualità agli effetti tributari, prevalendo anche nel caso in cui le norme in esse contenute non siano contemplate o siano in contrasto con il presente statuto.

**Art. 37 - requisiti mutualistici art. 26 dlcps 1577/47**

Si riassumono i requisiti mutualistici agli effetti tributari, già indicati nei precedenti articoli dello Statuto:

- a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla remunerazione dei prestiti sociali, ragguagliati al capitale effettivamente versato (articolo 19);
- b) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci sia durante la vita sociale sia in occasione dello scioglimento della Cooperativa (articoli 14, 15 e 19);
- c) destinazione, in caso di scioglimento della Cooperativa, del patrimonio residuo ai sensi dell'articolo 11 legge 59/92 (articolo 37).

**Art. 38 - disposizioni finali**

Le clausole statutarie concernenti i requisiti di mutualità come richiamati dagli articoli 23 e 26 del D.L.C.P.S. 14.12.1947 n. 1577 e successive modificazioni, sono inderogabili, non potranno essere oggetto di modifica statutaria, salvo variazioni apportate da future leggi, e devono essere di fatto sempre osservate.